

prot. uff. n° 4646
data 06/07/2011

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376 / Partita IVA 01131710376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona del Dirigente competente il quale interviene al presente atto in forza di quanto stabilito nel Regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato rispettivamente nelle sedute del Senato Accademico del 30/4/03 e nel Consiglio di Amministrazione del 1/7/03 e successive modificazioni, (d'ora innanzi l'Università)

E

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominata ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48 (00144), Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, d'ora in poi denominata ISPRA o "soggetto ospitante", agli effetti del presente atto rappresentato dalla Dott.ssa Emi Morroni, Responsabile del Dipartimento per le Attività Bibliotecarie, Documentali e per l'Informazione, nata a Roma il 02/07/1956, domiciliata per la funzione presso l'Istituto, giusta delega conferita con Disposizione del Direttore Generale n. 539/DG del 16/06/2011

PREMESSO

1. che l'art. 28, comma 1, del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);
2. che l'art.28, comma 2, del succitato D.L., ha attribuito all'ISPRA le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, i quali sono soppressi a decorrere

OP

dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo;

3. che l'art.28, comma 4, del citato D.L. n.112/2008, ha disposto che la denominazione "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale", sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM;
4. che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010 ha nominato il dott. Bernardo de Bernardinis Presidente dell'ISPRA;
5. che con decreto GAB/DEC/2010/152 del 18/10/2010, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA;
6. che con Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Stefano Laporta Direttore Generale dell'ISPRA;
7. che l'ISPRA, in forza delle suddette norme, continua a svolgere le funzioni di elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale che, ai sensi della Legge n.61/1994, erano attribuite all'APAT;
8. che ai sensi degli art. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
9. che ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in Enti o Imprese a beneficio di studenti che abbiano già

assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli studi universitari;

10.che il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra le Università in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;

11.che il D.M.509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tra cui i tirocini di formazione e orientamento al lavoro di cui al DM 142/98;

12.che il D.M.270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

13.che Alma Mater Studiorum - Università di Bologna attraverso la stipula di convenzioni per l'avvio di tirocini di formazione e orientamento intende offrire:

- agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
- ai neo laureati/diplomati, ai laureandi, attività formative dirette a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro;

14.che, pertanto, i tirocini in questione non costituiscono rapporto di lavoro né hanno, quale finalità precipua, l'inserimento dei tirocinanti nel mondo del lavoro;

15.che si intende per:

- *tirocinio curriculare* il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del diploma, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo e che favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;
- *tirocinio formativo e di orientamento* il tirocinio rivolto a laureandi e/o laureati che abbiano terminato gli studi da non più di diciotto mesi, finalizzato alla conoscenza diretta all'inserimento nel mondo del lavoro. E' uno strumento facoltativo che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, parimenti al tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro);

16. l'organico dell'ISPRA soddisfa i requisiti di cui all'art.1 D.M.142/98;

17. che in materia di tirocini formativi e orientamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del citato art. 18 della L.196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998 n.142;

18. che i candidati proposti dall'Università avranno una preparazione inerente e coerente con le attività istituzionali svolte dalle unità tecniche dell'ISPRA. L'ISPRA, pertanto, è disposto ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti scelti tra quelli selezionati e proposti dall'Università;

19. che l'Università ha interesse ad avvalersi della suddetta disponibilità nel corso dei prossimi tre anni in maniera continuativa;

20. che l'ISPRA e l'Università concordano sull'opportunità di evitare il riprodursi di procedimenti burocratici simili tra loro in quanto finalizzati al medesimo obiettivo riducendo così i tempi di attivazione dei singoli tirocini;

21. che per tale ragione l'ISPRA è disponibile a stipulare con l'Università una Convenzione per tirocini di formazione e

orientamento volta ad accogliere, presso le sue strutture, tirocinanti per un massimo di 30 unità per il periodo di validità della predetta convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

**Art. 2
(Oggetto)**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'ISPRA si dichiara disponibile ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le sue strutture, durante il periodo di validità della presente convenzione, laureandi/e e laureati/e entro 18 mesi dal conseguimento della laurea, nonché coloro che frequentano master universitari (di primo e secondo livello), dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

Tra i/le candidati/e selezionati/e e proposti/e dall'Università, l'ISPRA individuerà i/le tirocinanti, che siano in possesso di una preparazione inerente e coerente alle attività istituzionali svolte dall'Istituto, riservandosi di valutare preventivamente e singolarmente la possibilità di inserimento degli/delle stessi/e nelle diverse Unità tecniche, anche sulla base dell'analisi del curriculum vitae di ogni candidato/a.

Il numero massimo di soggetti accolti non dovrà in ogni caso essere superiore alle 30 unità per l'intero periodo di validità della presente convenzione.

**Art. 3
(Modalità della prestazione)**

I tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 non costituiscono

rapporto di lavoro. I tirocini dovranno perseguire esclusivamente fini didattici e di acquisizione e conoscenza del mondo produttivo. Il soggetto ospitante farà svolgere ai/alle tirocinanti esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio. I tirocini non comportano alcun onere per il soggetto ospitante e vengono svolti dai/dalle tirocinanti a titolo gratuito.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un responsabile didattico-organizzativo designato dall'Università (d'ora in poi denominato tutor dell'Università) e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante (d'ora in poi denominato tutor ISPRA).

L'attivazione di ciascun tirocinio, in base alla presente Convenzione, è subordinata alla predisposizione ed approvazione di un progetto formativo (Format All. A), sottoscritto dal Responsabile di convenzione dell'Università, dal Responsabile ISPRA di convenzione e dal/la tirocinante per presa visione e accettazione. Detti progetti formativi costituiscono parte integrante della presente Convenzione e pertanto, a seguito della loro sottoscrizione, dovranno essere allegati alla suddetta Convenzione.

Ogni progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del/la tirocinante;
- i nominativi del tutor dell'Università e del tutor ISPRA;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture ISPRA (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- l'indicazione relativa alla valenza o meno come credito formativo.

Il programma del periodo di ciascun tirocinio viene stabilito di comune accordo tra il tutor dell'Università ed il tutor ISPRA.

Per assicurare un razionale e proficuo impegno delle risorse ISPRA e garantire al tempo stesso uno svolgimento del tirocinio profittevole per i/le tirocinanti, la durata minima del tirocinio non potrà essere inferiore ai tre mesi; la durata massima non potrà comunque superare il limite di mesi dodici previsti come limite massimo dal D.M. n. 142/98, art. 7.

Art. 4
(Obblighi dei/le tirocinanti)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i/le tirocinanti sono tenuti/e a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor dell'Università e dal tutor ISPRA;
- compilare, nel caso di tirocinio obbligatorio, il libretto diario delle attività svolte, consegnato dall'Università e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Consiglio di studi.

In caso di particolari esigenze di servizio o di gravi negligenze da parte del/la tirocinante è facoltà del

soggetto ospitante sospendere o interrompere il relativo tirocinio, sentito il parere del tutor dell'Università.

Art. 5
(Obblighi delle parti)

L'Università assicura i/le tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore.

Le coperture assicurative dovranno riguardare anche le attività eventualmente svolte dai/dalle tirocinanti al di fuori delle sedi ISPRA e rientranti nei progetti formativi e di orientamento, che dovranno essere allegati alla presente Convenzione.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il/la tirocinante dovrà segnalarlo tempestivamente al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore trasmettendo ad entrambe il certificato medico indicante la prognosi, l'ISPRA a sua volta si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e dei progetti formativi e di orientamento.

In attuazione dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1998, n. 363, ed ai sensi del D.lgs 09/02/2008, n.81, Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'ISPRA si impegna a garantire ai/alle tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, l'Università.

Terminato il periodo di tirocinio il soggetto ospitante rilascerà al/la tirocinante una apposita certificazione relativa alla svolgimento delle attività previste dal progetto formativo.

Nel caso di tirocinio curriculare allo studente verrà rilasciato dall'Università un libretto diario nel quale il tutor ISPRA, per conto della struttura ospitante, attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate. A conclusione delle attività pratiche la Commissione di tirocinio dell'Università procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti: le modalità di tale verifica sono contenute nel regolamento di tirocinio del corso di studio.

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento può essere riconosciuta dall'Università in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Corso di studio.

**Art. 6
(Riservatezza)**

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'ISPRA o di cui l'Università e/o i/le tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto all'Università e ai/alle tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai/dalle tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ISPRA e comunque con l'obbligo di riferimento alla presente convenzione.

**Art. 7
(Durata e decorrenza della convenzione)**

La presente Convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data della stipula.

**Art. 8
(Spese e oneri fiscali)**

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

Art. 9

(Nomina dei responsabili della convenzione)

Il responsabile della convenzione ISPRA è l'Ing. Adolfo Pirozzi, Responsabile del Servizio Educazione e Formazione Ambientale.

Il responsabile di convenzione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è il Dirigente dell'Area della Formazione e Servizi agli Studenti.

Art. 10

(Risoluzione della convenzione)

La presente convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre la convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo tra i contraenti risultante da atto scritto.

Art. 11

(Proprietà dei risultati)

Le relazioni finali degli studi oggetto dei tirocini rimangono di proprietà esclusiva dei/delle tirocinanti, fermo restando l'eventuale utilizzo da parte dell'ISPRA per il solo soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Art. 13
(Domicilio)**

Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA in Roma, via Vitaliano Brancati n.48, e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna in Bologna - Via Zamboni n.33.

**Art. 14
(Norme applicabili)**

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

**Art. 15
(Foro competente)**

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione quadro, in caso negativo sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Per l'ISPRA per delega

Dott.ssa Emi Morroni,
Direttore del Dipartimento
per le Attività Bibliotecarie,
Documentali e per l'Informazione

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE
DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE
Il Direttore
Dott.ssa Emi Morroni

Emi Morroni

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare

**Per l'Alma Mater Studiorum,
Università di Bologna**

Il Dirigente dell'Area della
Formazione e Servizi agli
Studenti

Area Didattica e Servizi agli Studenti

Il Dirigente

Emi Morroni

Ref

delle condizioni di cui agli Artt. 4 (obblighi dei/delle tirocinanti), 5 (obblighi delle parti), 6 (riservatezza), 10 (risoluzione della convenzione), 12 (trattamento dei dati personali), 15 (foro competente) della presente convenzione, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per l'ISPRA per delega

Dott.ssa Emi Morroni,
Direttore del Dipartimento
per le Attività Bibliotecarie,
Documentali e per l'Informazione

**DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE
DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE**

Il Direttore
Dott.ssa Emi Morroni

Emi Morroni

Per l'Alma Mater Studiorum,

Università di Bologna

Il Dirigente dell'Area della
Formazione e Servizi agli
Studenti

Area Didattica e Servizi agli Studenti

Il Dirigente

Elisabetta